

## COMUNE DI PIOLTELLO

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto, svolta ai sensi degli articoli 54, 55 del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, per la fornitura di servizi professionali volti alla realizzazione di una piattaforma "SIT - Comunale" , l'erogazione di corsi di formazione riguardanti le modalità operative.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pioltello, nella sede del Comune di Pioltello, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante del Comune sono presenti:

1) Il Dott. \_\_\_\_\_, agente in nome e per conto del Comune di Pioltello, nella sua qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 00870010154;

2) il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ - con oggetto sociale \_\_\_\_\_, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

a) con Determina Dirigenziale n. 715 del 17.11.2015, è stato assunto impegno di spesa e indetto la gara d'appalto;

b) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato all'albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sistema e-procurement Arca Sintel di Regione Lombardia dal \_\_\_\_\_ novembre, dandone massima pubblicità, all'indizione di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) sono pervenute n. \_\_\_\_\_ offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di Gara nella seduta del \_\_\_\_\_, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, al prezzo complessivo di \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 22%;

d) la Società \_\_\_\_\_ viene indicata per brevità "Impresa" ed il Comune di Pioltello viene indicato con la parola "Amministrazione";

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

il presente atto ha come oggetto la fornitura di una piattaforma software, basata su di una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, start up-servizio di assistenza/manutenzione per la conversione, gestione e messa a disposizione via web dei dati relativi a cartografia e patrimonio dell'ente per le esigenze del Comune di Pioltello – sito in Pioltello, Via C. Cattaneo 1.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato speciale d'appalto ed all'offerta dell'Impresa \_\_\_\_\_ che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

*Fornitura:*

La realizzazione del progetto in questione dovrà prevedere le seguenti macro attività:

- n. 6 licenze per software gestione/elaborazione dei dati GIS;
- n. 1 licenza per software pubblicazione/gestione delle banche dati GIS su web;
- n. 3 licenza software costituzione e gestione banca dati beni immobiliari;
- formazione del personale;
- installazione e avviamento del nuovo sistema;

- servizi di manutenzione ed assistenza sistemica, tecnica ed evolutiva per la durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi dalla data del collaudo generale finale di tutte le sopra descritte prestazioni;
- attività di direzione progetto e di conduzione e controllo della realizzazione (Program Management)

L'ammontare complessivo del contratto è di € \_\_\_\_\_, cui sono da aggiungere € \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € \_\_\_\_\_

## **Articolo 2**

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207;

b) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a) e (b), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a) e b) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto.

## **Articolo 3**

(Direttore dell'esecuzione del contratto - Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale assicura altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto" (Project Manager) con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

## **Articolo 4**

(Validità contrattuale - Termini di adempimento - Collaudo )

VALIDITA' CONTRATTUALE

La durata complessiva dell'intero progetto è di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione dell'Amministrazione di messa in disponibilità di tutte le componenti a proprio carico, con indicazione delle relative specifiche tecniche dei sistemi dove verrà realizzata l'installazione, lo sviluppo e l'integrazione della piattaforma tecnologica oggetto della fornitura.

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

4.bis

(PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, SVILUPPO E INTEGRAZIONE PIATTAFORMA "SIT")

Termini di adempimento

a) Piano di qualità

Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione di cui al precedente paragrafo (Validità contrattuale), l'Impresa dovrà presentare un "Piano di qualità", compendiate tutti i processi e i tempi di erogazione del servizio in argomento.

Il "Piano di qualità" costituirà il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dall'Impresa e sarà sottoposto ad approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione.

b) Piano dei collaudi

Entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione dell'approvazione del "Piano di qualità", l'Impresa dovrà presentare un "Piano dei collaudi" comprensivo dei risultati ottenuti a seguito dei test effettuati nelle varie fasi progettuali.

Tale "Piano dei collaudi", che in sintesi dovrà illustrare un efficiente programma di test, rappresenterà la base di tutte le attività di collaudo finale della fornitura e sarà sottoposto a

valutazione ed approvazione dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano di qualità" e del "Piano dei collaudi" di cui alle lettere a) e b) del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questi dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dei rispettivi rigetti.

c) Collaudo della piattaforma tecnologica integrata in modalità "SIT - Comunale"

Entro il termine di 6 (sei) mesi solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione di cui al precedente paragrafo (Validità contrattuale), l'Impresa dovrà approntare al collaudo l'intera realizzazione.

Il collaudo della fornitura sarà eseguito nell'ambiente di collaudo dell'Amministrazione, configurato dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione e nelle specifiche di collaudo.

Se ritenuto necessario, si potrà nominare apposita Commissione.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

Ai fini della applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (\_\_\_\_\_), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed in eventuale seconda istanza, dei predetti "Piano di qualità" e "Piano dei collaudi", e non saranno conteggiati i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione, mentre saranno computati i giorni occorsi per la ripresentazione degli stessi.

I software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo, comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 12.

4.ter

(EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE)

Entro il termine di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione di avvenuto collaudo favorevole, l'Impresa dovrà predisporre gli strumenti (materiale didattico) e corsi, funzionali all'attività di formazione degli utilizzatori del portale "SIT - Comunale".

Gli argomenti centrali degli strumenti didattici da realizzare saranno:

- finalità del Progetto;
- funzionalità ed uso del Sistema informatico.

Le fasi per la pianificazione e lo svolgimento del servizio di formazione in argomento dovranno essere necessariamente approvate formalmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei termini indicati al capoverso 1 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 12.

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

4.quater

(EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE)

Termini di adempimento

Entro il termine di 6 (sei) mesi solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà erogare i corsi di formazione.

I servizi di formazione saranno erogati al fine di :

istruire il personale dell'amministrazione addetto alla gestione ed amministrazione dei sistemi;  
istruire il personale con l'integrazione ed interazione con gli altri programmi con cui interagisce il SIT;  
contestualizzare l'apprendimento alla tecnologia fornita ed alla architettura generale del sistema informativo che si intende realizzare;

La formazione dovrà essere erogata presso le strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ed allestite per lo svolgimento dei moduli didattici. Tale allestimento comprenderà:

infrastrutture didattiche e informatiche adeguate allo svolgimento dei corsi;  
postazioni di lavoro, in numero adeguato ai discenti previsti;

#### Articolo 5

(Assistenza sistemistica, tecnica ed evolutiva della piattaforma)

L'Impresa successivamente alla ricezione della comunicazione dell'approvazione del certificato di collaudo, nei modi di legge, provvederà a fornire un servizio di assistenza tecnica ed evolutiva indirizzata al mantenimento delle funzionalità della piattaforma "SIT" nonché all'aggiornamento della stessa della durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) mesi.

Dovranno essere erogate le attività necessarie al raggiungimento di obiettivi quali:

- pianificare, sviluppare, collaudare ed applicare tutti gli aggiornamenti infrastrutturali e/o procedurali;
- assicurare la corretta produzione e distribuzione degli "output";
- prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio all'utenza;
- controllare l'impatto sulla tecnologia esistente e garantire l'adeguamento degli ambienti elaborativi a fronte dell'immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti.

Oltre alle attività di assistenza tecnica e sistemistica (attività di Gestione Sistemi), dovranno essere erogate le attività di "Gestione della Configurazione". Rientrano tra queste attività i servizi di supporto necessari per mantenere un ambiente di elaborazione stabile e tale da garantire il soddisfacimento dei requisiti operativi.

L'Impresa dovrà descrivere le attività e gli strumenti che intende adottare per svolgere tali attività.

La verifica funzionale a seguito di ogni intervento realizzato sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e della stessa verrà redatto apposito verbale debitamente controfirmato dal "Project Manager" dell'Impresa.

#### Articolo 6

(Program Management)

Termini di adempimento

L'Impresa entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, da effettuare mediante raccomandata A/R, al fine di garantire una "governance" in grado di coinvolgere tutti gli attori rendendoli partecipi dello stesso processo di attuazione, dovrà nominare un Responsabile Generale di Progetto (Program Manager) il quale dovrà organizzare, gestire, coordinare e monitorare i diversi ambiti progettuali, fornendo anche un supporto all'identificazione, risoluzione ed indirizzamento delle problematiche.

La figura del "Program Manager" che in ogni caso può coincidere con il soggetto disciplinato al precedente art. 3 (Responsabile di Progetto) a titolo riassuntivo e semplificativo dovrà provvedere a:

- fornire supporto alla pianificazione delle attività;
- definire gli "standard" di documentazione e qualità di progetto provvedendo al controllo della documentazione prodotta (ad esempio: manuale utente, documentazione di specifiche tecniche e funzionali, ecc.);
- monitorare e relazionare le attività al fine di verificare il rispetto delle scadenze temporali determinate in sede di pianificazione;
- provvedere alla prevenzione e gestione dei rischi;
- identificare le priorità "in progress" e di risoluzione delle criticità;
- migliorare l'efficacia del processo;
- adoperarsi per il raggiungimento dei risultati di breve termine;
- creare un flusso strutturato di informazioni;
- attuare una condivisione dei problemi e loro risoluzione "knowledge capture";
- provvedere alla realizzazione operativa di iniziative correttive e/o di miglioramento;
- assicurare un approccio "Plan-do-Review" strutturato.

Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

#### Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)

Ferme restando le altre disposizioni previste dall'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

a) riproporre - entro 20 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della predetta dell'Amministrazione - le realizzazioni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte dell'Amministrazione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione la nuova realizzazione in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa. Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa.

#### Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa della realizzazione in fornitura, il Direttore del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato delle licenze "software", di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

#### Articolo 9

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e dal DPR 252 del 3/06/1998.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.

#### Articolo 10

(Rilascio , Assistenza Sistemistica tecnica ed evolutiva, Garanzia, Punti di contatto piattaforma "SIT-Comunale" - Livelli di servizio)

10.1 Rilascio Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

L'Impresa provvederà, entro 6 (sei) mesi solari a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 4, paragrafo 1, al rilascio della nuova piattaforma tecnologica integrata in modalità "SIT-Comunale".

10.2 Assistenza Sistemistica tecnica ed evolutiva Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

L'Impresa fornirà per 24 (ventiquattro) mesi solari successivi alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, dell'esito favorevole del collaudo, un servizio di assistenza tecnica ed evolutiva indirizzata al mantenimento delle funzionalità della piattaforma "SIT-Comunale", nonché all'aggiornamento delle stesse .

10.3 Assistenza in garanzia - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

Gli interventi di assistenza in garanzia saranno di tipo "on site" e garantiranno il ripristino delle avarie e dei malfunzionamenti per tutto il periodo di garanzia successivo all'esito favorevole del collaudo.

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

10.4 Punti di contatto

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, l'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione degli appositi numeri di telefono e fax ad uso esclusivo del personale dell'Amministrazione per l'inoltro delle segnalazioni di malfunzionamento.

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

Livelli di Servizio

10.5 Assistenza in garanzia - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

Per tutta la durata della Garanzia, l'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le attività manutentive previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

Gli interventi sono da intendere risolutivi e i tempi di risoluzione delle criticità sono riferiti dalla segnalazione della problematica al punto di contatto.

Eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 12.

10.6 Punti di contatto

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

#### Articolo 11

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_ % dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

## Articolo 12

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .

### 12.1 Piano di qualità – Piano dei collaudi - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

I ritardi maturati nella presentazione del "Piano di qualità" e del "Piano dei collaudi", nonché per la loro ripresentazione nell'ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

### 12.2 Approntamento al collaudo – rilascio - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

I ritardi maturati nell'esecuzione delle attività di approntamento al collaudo finale e rilascio dell'applicazione comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore complessivo del contratto.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

### 12.3 Assistenza Sistemistica tecnica ed evolutiva - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

### 12.4 Garanzia - Piattaforma tecnologica integrata "SIT-Comunale"

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

### 12.5 Punti di contatto

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

### 12.6 Erogazione di corsi di formazione

*(Articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)*

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

#### Articolo 13

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Le parti contrattuali danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 09 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro i termini previsti dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dopo la ricezione della comunicazione dell'esito favorevole della verifica.

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa al Comune di Pioltello in modo digitale.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

CIG n. ZF417245D5

Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti all'Impresa, saranno effettuati a seguito della consegna e della verifica favorevole della fornitura dietro presentazione di regolari fatture, intestate a: Comune di Pioltello, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

BANCA:

IBAN:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

CODICE FISCALE:

#### Articolo 14

(Proprietà dei dati e del "software" applicativo)

Diventano "Materiali dell'Amministrazione" tutti i prodotti "software", la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell'Impresa nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.

L'Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di "copy-right" in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.

#### Articolo 15

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;

o se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;

o modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;

o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

#### Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Inoltre l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

#### Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

L'Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.

Il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall'Impresa stessa, nell'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall'Amministrazione.

L'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

#### Articolo 18

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Comune di Pioltello, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

#### Articolo 16

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c del Comune di Pioltello.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

#### Articolo 19

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e degli art. 134 e seguenti del Decreto Legislativo 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, nr. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonchè del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

#### Articolo 20

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

#### Articolo 21

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### Articolo 22

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

#### Articolo 23

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.  
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione

#### Articolo 24

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

#### Articolo 25

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.